

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione

Presentato il 7 marzo 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La sempre più evidente inadeguatezza della disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, contenuta nel capo primo del titolo secondo del libro secondo del vigente codice penale, ha imposto nella scorsa legislatura all'attenzione del Parlamento il problema di una organica e profonda riforma della materia. In particolare, la IV Commissione permanente della Camera dei Deputati ha lungamente e con grande impegno lavorato all'esame delle numerose proposte di modifica al riguardo presentate da ogni parte politica, pervenendo all'approvazione di un testo che, trasmesso alla Presidenza del Senato, è decaduto in conseguenza dell'anticipata fine della legislatura. Tale testo, e l'esperienza maturata nel corso della sua faticosa elaborazione, costituiscono oggi una base avanzata di lavoro, che può essere utilmente inte-

grata con i frutti del vivace dibattito dottrinale stimolato dalle iniziative parlamentari. Particolarmente interessanti appaiono, a questo riguardo, gli spunti che, tanto sul piano critico quanto su quello propositivo, si traggono dai lavori del seminario organizzato dall'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa nei giorni dal 16 al 19 ottobre 1986, nel corso dei quali sono state attentamente vagliate le varie proposte di riforma.

Lo scopo cui il presente disegno di legge tende è appunto quello di mettere a frutto il patrimonio di idee e di conoscenza acquisito, al fine di giungere all'approvazione definitiva di una nuova normativa per la quale i tempi appaiono maturi.

Non è il caso di indugiare, in questa sede, nell'analisi dei problemi e delle carenze dell'attuale disciplina, ormai a tutti

noti, né sulle motivazioni di talune scelte già ampiamente dibattute, quali la eliminazione delle pene accessorie perpetue e delle pene pecuniarie, o la riconduzione della fattispecie di malversazione a danno di privati nell'ambito del peculato: al riguardo, si rinvia alla relazione al precedente disegno governativo (disegno di legge n. 2844/C della IX legislatura), alle cui linee di fondo il presente si ispira.

Per quanto concerne il delitto di peculato, in base all'articolo 1 del disegno la condotta incriminata è solo quella consistente nella « appropriazione », conformemente a quanto previsto sia nel citato disegno di legge n. 2844, sia nel testo della Commissione giustizia della Camera dei deputati; peraltro, in relazione a tale condotta, è sembrata inopportuna la previsione di un dolo specifico essendo l'ingiustizia del profitto già ricompresa nel concetto di appropriazione. Dalla previsione in esame vengono così radicalmente espunti i comportamenti illeciti finalizzati, in tutto o in parte, al perseguimento di pubblici interessi: la fattispecie della distrazione rifluisce interamente nell'ambito del delitto di abuso. Sembra questa la soluzione più rigorosa ai fini di una configurazione del peculato come delitto improntato all'indebito arricchimento privato: non vi sono peraltro obiezioni pregiudiziali all'inserimento, nella figura delittuosa in questione, delle distrazioni a favore di soggetti privati ove il Parlamento dovesse ritenere preferibile questa soluzione.

Il capoverso dell'articolo 1 recepisce la fattispecie — sanzionata con una pena adeguatamente mitigata, specie nel minimo — del cosiddetto « peculato d'uso », la cui formulazione è modellata sul « furto d'uso » previsto dall'articolo 626 del codice penale: rispetto a quest'ultimo si è ritenuto di sopprimere, con riferimento alla restituzione, il requisito della immediatezza, considerato che, non essendovi in questo caso spossessamento della cosa utilizzata (che per definizione è nel possesso dell'agente), ciò che rileva è la temporaneità dell'uso e non già il mo-

mento della restituzione che, tra l'altro, può essere di difficile identificazione.

L'articolo 2 del disegno di legge, recependo un suggerimento della dottrina, accorpa in un'unica previsione due fattispecie che presentano la comune caratteristica dello « sfruttamento » di una situazione di menomazione psicologica altrui non volontariamente causata dall'agente. La prima è quella tradizionale del peculato mediante profitto dell'errore altrui; la seconda è quella, già proposta nel precedente disegno di legge n. 2844, della « concussione ambientale », che ha incontrato diffuso consenso anche in dottrina. È qui il caso di ribadire che questa nuova fattispecie, ampiamente illustrata nella relazione al citato disegno di legge, è destinata a trovare applicazione esclusivamente in ipotesi che oggi ricadono nella disciplina della corruzione « impropria » (non essendo configurabile un autonomo stato di soggezione in relazione all'ottenimento di un atto cui non si abbia diritto), e importa la fondamentale conseguenza della non punibilità del privato. Ciò, se da un lato risponde ad un'esigenza di equità, in quanto sottrae alla punizione il cittadino vittima di fenomeni generalizzati di malcostume, dall'altro serve a spezzare la solidarietà che il timore della sanzione penale ingenera fra corrotto e corruttore, facilitando la denuncia e l'accertamento degli illeciti. In tal senso, la « concussione ambientale » risponde ad una esigenza fortemente avvertita, com'è dimostrato dalle numerose proposte avanzate in tema di misure premiali per i corruttori pentiti o addirittura di immunità per il corruttore nella corruzione impropria, senza peraltro le controindicazioni che queste ultime scelte presentano.

È sembrato poi opportuno, per meglio delimitare l'ambito della norma, destinata a reprimere comportamenti dettati da finalità di lucro, precisare che l'utilità conseguita, tanto nel caso dell'errore quanto in quello della soggezione, deve comunque avere carattere patrimoniale.

La pena proposta per entrambe le fattispecie è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni: ciò comporta un

lieve ritocco nel massimo della pena attualmente prevista dall'articolo 316 del codice penale, ritocco che appare giustificato oltre che dalla natura del delitto (finalizzato, come si è detto, all'arricchimento personale), dalla esigenza di evitare incertezze sulla competenza quando l'esatta configurazione giuridica del reato, tra fattispecie simili, non è fin dall'inizio chiara.

La nuova incriminazione (« malversazione a danno dello Stato ») prevista nell'articolo 3, già presente in altre proposte di legge, tende a colmare una lacuna dell'attuale disciplina, concernente l'appropriazione, o comunque la destinazione al perseguimento di finalità diverse da quelle prestabilite, dei fondi o delle agevolazioni finanziarie concesse ai privati da enti pubblici per la realizzazione di opere o il compimento di attività di pubblico interesse. Ove non venga dimostrato che la richiesta dei benefici era artificialmente preordinata alla loro distrazione (nel qual caso ricorrono gli estremi della truffa aggravata), le ipotesi in esame sfuggono oggi ad ogni sanzione: la diffusione e la rilevanza, anche sotto il profilo economico, di tale tipo di illeciti impone pertanto una apposita previsione normativa, anche per evitare che la lacuna venga colmata in sede giurisprudenziale con pericolose forzature interpretative di altre figure delittuose. Per non creare poi impacci e disincentivi agli operatori economici, si è dato rilievo, ai fini della punibilità, non alle modalità di utilizzazione dei fondi, ma al conseguimento del risultato cui la loro concessione è finalizzata, coerentemente del resto con la natura dell'interesse protetto (che, essendo in questo caso i soggetti agenti dei privati cittadini, non coinvolge problemi di correttezza nelle procedure): il reato si perfeziona pertanto solo se le opere, i servizi o le prestazioni non sono compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione (la fissazione di un limite temporale appare necessaria per l'individuazione del momento della consumazione).

La pena è, anche in questo caso, della reclusione da sei mesi a quattro anni: al

riguardo, si è tenuto conto della esigenza di fissarla in misura inferiore a quella comminata per la truffa aggravata, fattispecie assimilabile a quella in esame ma più grave in quanto presuppone l'esistenza di artifici o raggiri.

Per quanto concerne il delitto di concussione (articolo 4), la formulazione della precedente proposta governativa, incentrata sullo « stato di soggezione » determinato nel privato dal pubblico ufficiale, è stata da alcuni ritenuta non sufficientemente specifica e comunque suscettibile di creare problemi sul piano probatorio. Tenuto conto di ciò, è sembrato preferibile non discostarsi dalla collaudata previsione dell'articolo 317 del codice penale, che, fermo l'abuso dei poteri connessi all'ufficio, individua la condotta punibile alternativamente nella costrizione o nell'induzione: del resto, la giurisprudenza e la prevalente dottrina già oggi identificano nello stato di soggezione del privato nei confronti dell'agente l'elemento che distingue la fattispecie in esame da altre figure delittuose (come la corruzione o la truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61, n. 9, del codice penale).

Recependo una istanza da più parti e da lungo tempo avanzata, sotto il profilo soggettivo la punibilità per i fatti di concussione è stata poi estesa all'incaricato di pubblico servizio.

Gli articoli da 5 a 9 riproducono sostanzialmente, in tema di corruzione, le proposte del disegno di legge n. 2844 che, al riguardo, non prevedeva innovazioni sostanziali ma soltanto modifiche di carattere prevalentemente tecnico, quali la unificazione delle figure di corruzione propria antecedente e susseguente, il ritocco di alcune pene edittali, la trasfusione in una autonoma fattispecie delle ipotesi di « corruzione in atti giudiziari » e la eliminazione delle altre aggravanti previste dall'attuale articolo 319, nonché l'introduzione di un delitto di istigazione alla corruzione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (analogamente a quanto oggi previsto per l'istigazione da parte del privato).

Rispetto alla suddetta proposta, si è ritenuto di non aumentare la pena attualmente prevista per il delitto di corruzione propria (reclusione da due a cinque anni), che appare congrua anche in considerazione del fatto che scompare adesso la fattispecie attenuata della corruzione propria susseguente. Ferma restando la soppressione delle aggravanti di cui al n. 1 del secondo comma dell'articolo 319 del codice penale, concernenti ipotesi che non sembrano oggi giustificare un trattamento sanzionatorio differenziato, è stata diversamente strutturata la « corruzione in atti giudiziari ». Il delitto, collocato in un articolo separato, ha, come in molti ordinamenti stranieri, una configurazione autonoma, in considerazione della peculiarità degli interessi coinvolti e della esigenza di una tutela particolare in tema di correttezza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. È stato peraltro meglio articolato, quanto alla pena, in relazione alla diversa gravità dei fatti: sono così previste una ipotesi base, concernente gli atti di corruzione che non abbiano determinato una condanna alla reclusione, e due ipotesi aggravate, per i fatti che abbiano comportato una condanna rispettivamente alla reclusione fino a cinque anni o ad una pena ancora più grave. Inoltre, mentre la prima ipotesi si caratterizza rispetto agli altri atti di corruzione per l'elemento soggettivo (dolo specifico consistente nello scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo), per le altre — in considerazione dell'entità delle pene comminate e della difficoltà di configurare un dolo specifico riferito alla misura della condanna conseguente alla corruzione — è richiesto anche che sia stata effettivamente cagionata una ingiusta condanna. Il reato, così strutturato, è simile alla corrispondente previsione del testo della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella IX legislatura. Sotto il profilo sanzionatorio, si è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni per l'ipotesi base, e rispettivamente da quattro a dodici anni e da sei a venti anni per le ipotesi aggravate.

Nel rinviare alla relazione al citato disegno di legge n. 2844 per una illustrazione analitica degli altri aspetti della normativa in questione, si rileva che la disciplina della corruzione, nella sua concreta applicazione giurisprudenziale, non sembra presentare problemi che giustifichino interventi più radicali.

L'articolo 10 del disegno ha ad oggetto il delitto di « abuso d'ufficio », che ricomprende in un'unica previsione le attuali fattispecie di abuso innominato (articolo 323 del codice penale) e di interesse privato (articolo 324 del codice penale). È stato rilevato come questa sia la parte più difficile della riforma: nelle ipotesi di abuso non vengono infatti necessariamente in questione finalità di arricchimento o comunque di profitto privato, ma anche comportamenti che, per quanto non conformi agli schemi legislativi, sono pur sempre improntati al perseguimento di pubblici interessi. Accanto alla esigenza di repressione si pone pertanto quella di delimitare nel modo più chiaro possibile l'area di intervento del giudice penale, al fine di evitare indebite quanto dannose interferenze nella sfera di discrezionalità propria dell'amministrazione. Generalmente condivisa la scelta di negare autonomia alla figura dell'interesse privato (che è quella che comporta oggi i maggiori problemi), tanto la precedente proposta governativa quanto il testo della Commissione giustizia hanno individuato nella « illegittimità » dell'atto il requisito che dovrebbe servire a tipicizzare la fattispecie, attraverso il discrimine fra vizi di legittimità (che consentirebbero il sindacato penale) e scelte di merito (la cui valutazione resterebbe riservata in via esclusiva agli organi amministrativi). La illegittimità in questione andrebbe poi accertata in via incidentale dal giudice penale sulla base dei tradizionali schemi di diritto amministrativo.

Tale soluzione ha sollevato varie critiche, che vanno dalla contestazione della validità di una distinzione — ai fini penali — tra legittimità e merito dell'atto, alla inopportunità dell'introduzione di parametri amministrativi nel settore penale, e

alla constatazione che le attività illecite che non si sostanziano in un « atto » resterebbero così del tutto impunte (ed infatti il testo della Commissione giustizia della Camera dei deputati della IX legislatura recupera in un apposito articolo gli abusi commessi mediante omissione). Al di là di tali rilievi, di cui pure va tenuto conto, appare comunque decisiva una considerazione: qualunque atto, commesso con abuso delle funzioni, o comunque per perseguire un fine diverso da quelli istituzionali (come un profitto o un danno ingiusti), è affetto da eccesso di potere (che, com'è noto, è un vizio di legittimità), ed è di conseguenza per definizione un atto illegittimo. In tal senso, il requisito in questione, se può lasciare ingiustificatamente scoperti taluni illeciti che non danno vita ad atti amministrativi, rispetto a questi ultimi è superfluo, in quanto non aumenta in alcun modo la tipicità della fattispecie.

Per quanto più specificamente concerne il testo della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella IX legislatura, va rilevato che l'assenza di un dolo specifico rende il fatto punibile a titolo di dolo eventuale: conseguenza questa che, in contrasto con le intenzioni, rischia di estendere in modo abnorme l'ambito di applicazione della fattispecie.

Sembra pertanto opportuno un ripensamento sul punto, tenendo peraltro presente, da un lato, che le disfunzioni della pubblica amministrazione non possono certo essere risolte con il solo strumento penale, la cui utilizzazione è oggi pericolosamente dilatata anche e soprattutto per la carenza di efficaci controlli amministrativi; dall'altro lato, che l'ampiezza e la disomogeneità delle categorie soggettive del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, la estrema varietà delle attività che vengono in rilievo, e l'esigenza oggi quanto mai viva di non lasciar spazio a fenomeni di malcostume nella vita pubblica rendono inevitabile la formulazione di fattispecie dotate di un sufficiente grado di elasticità.

Raccogliendo il suggerimento avanzato, in occasione del seminario di cui si è detto all'inizio, da uno dei più autore-

voli ed attenti studiosi della materia, l'articolo 10 configura il reato in questione come il fatto del pubblico ufficiale che abusa del suo ufficio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un danno ingiusto. Scomparsa la equivoca fattispecie dell'interesse privato, troppo dilatata nell'interpretazione giudiziaria, la condotta punibile è quella che si sostanzia in un abuso, e pertanto in un uso illecito dei poteri connessi alle funzioni: è poi necessaria la sussistenza del dolo specifico di profitto o di danno caratterizzati, a differenza di quanto previsto nell'attuale articolo 323, dall'ulteriore requisito della « ingiustizia ».

Sotto il profilo sanzionatorio è operata una distinzione tra gli abusi finalizzati al profitto non patrimoniale o al danno altrui e quelli, puniti molto più severamente, finalizzati al vantaggio patrimoniale. Particolarmente significativa, infine, la esclusione della punibilità dei fatti commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione: resta così chiarito che i comportamenti dai quali esuli ogni interesse di carattere privato, anche se illegittimi, non hanno mai rilevanza penale e sono sottratti al relativo sindacato giurisdizionale. Fanno eccezione soltanto le ipotesi di distrazione di denaro o cose mobili appartenenti a privati, che oggi ricadono nell'ambito della malversazione (articolo 315 del codice penale): l'interesse pubblico non può infatti essere perseguito a spese del patrimonio del privato.

Non è sembrato opportuno estendere, sotto il profilo soggettivo, all'incaricato di pubblico servizio (che oggi non risponde dei delitti di cui agli articoli 323 e 324 del codice penale) la punibilità per i fatti di abuso, se non per quanto concerne le ipotesi, particolarmente delicate, di distrazione (di cui oggi risponde a titolo di peculato o malversazione). Tali ipotesi sono regolate, con un'opportuna diminuzione di pena, dall'articolo 11 (la cui funzione verrebbe ovviamente meno nel caso si decidesse di fare dell'abuso un reato proprio anche dell'incaricato di pubblico servizio).

Il delitto di abuso d'ufficio abbraccia tutte le ipotesi di illeciti negli atti « di imperio », quelli cioè che presuppongono la (illecita) utilizzazione delle funzioni connesse all'ufficio. Gli abusi concernenti gli atti « di gestione », quelli cioè ai quali l'agente partecipa come semplice privato ma sfruttando illegittimamente le conoscenze che gli provengono dall'ufficio, sono sanzionati nell'articolo 12, che aggiunge un terzo comma all'articolo 326 del codice penale. Questa nuova previsione di « utilizzazione di segreti d'ufficio » ha incontrato generale consenso e non richiede particolari illustrazioni.

L'articolo 13, infine, introduce una circostanza attenuante di portata generale riferita alla « particolare tenuità » del fatto: la norma, ricalcando l'analoga previsione dell'articolo 311 del codice penale, indica anche i parametri (per altro assai ampi) in base ai quali valutare la sussistenza della circostanza.

Il presente disegno di legge, come già quello che lo ha preceduto, non prevede alcuna modifica in tema di omissione di atti d'ufficio. Ciò non perché non si sia consapevoli dei problemi che la generica formulazione dell'attuale articolo 328 del codice penale comporta nella concreta applicazione giudiziaria, ma piuttosto perché, nonostante il problema sia stato attentamente e lungamente dibattuto, non è emersa al riguardo una soluzione davvero convincente. In particolare, non sembra

possibile individuare un criterio di fissazione del momento consumativo del reato idoneo a regolare la generalità dei comportamenti omissivi, posto che il tempo di compimento dei singoli atti è estremamente vario e non sempre predeterminabile in astratto. A ciò si aggiunga che, a fronte di dubbi vantaggi, meccanismi quali quello della cosiddetta costituzione in mora presentano il concreto pericolo di un uso generalizzato e sistematico della relativa procedura nei settori meno efficienti dell'amministrazione, il che potrebbe comportare una risposta di tipo meramente burocratico con conseguente inutile appesantimento del lavoro sia in campo amministrativo sia in campo giudiziario. Il Governo è comunque aperto a tutte le soluzioni suscettibili di apportare un effettivo miglioramento alla disciplina del reato in questione.

Per concludere, va rilevato che l'entrata in vigore di una nuova normativa in tema di reati contro la pubblica amministrazione, che si spera prossima, richiederà una particolare attenzione nella regolamentazione della successione delle varie fattispecie, attesi i profondi cambiamenti che verranno apportati alla struttura dei singoli delitti. Sembra per altro opportuno riservare la formulazione di una disciplina transitoria ad un momento successivo, quando saranno definite le linee fondamentali della riforma.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — *Peculato.* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, e questa dopo l'uso momentaneo è stata restituita, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni ».

ART. 2.

1. L'articolo 315 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Sfruttamento dell'altrui errore o soggezione.* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'altrui stato di soggezione, da lui non volontariamente causato, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale non dovuti o ne accetta la promessa ».

ART. 3.

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Malversazione a danno dello Stato.* — Chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse per l'economia nazionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, ovvero concernenti l'istruzione e la formazione professionale, la sanità o l'assistenza sociale, li distrae a profitto proprio o altrui, o comunque li impiega nella realizzazione di iniziative estranee alla destinazione stabilita, è punito, qualora le opere, i servizi o le prestazioni non siano compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione, con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

ART. 4.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Concussione.* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

ART. 5.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Corruzione.* — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno ».

ART. 6.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Corruzione in atti giudiziari.* — Se i fatti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena è della reclusione da sei a venti anni ».

ART. 7.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.* — Le disposizioni del primo comma dell'articolo 318 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui al secondo comma del medesimo articolo si

applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo ».

ART. 8.

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Pene per il corruttore.* — Le pene stabilite nel primo comma e nella prima parte del secondo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319 e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi dell'articolo 318, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità ».

ART. 9.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *Istigazione alla corruzione.* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 318, 319 e 320, istiga il privato a dare o promettere denaro od altra utilità, è punito, se l'istigazione non è accolta, con le pene rispettivamente stabilite per i reati suddetti, ridotte di un terzo.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo ».

ART. 10.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — *Abuso d'ufficio.* — Il pubblico ufficiale che abusa del suo ufficio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenenti ».

ART. 11.

1. L'articolo 324 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Distrazione commessa da persona incaricata di un pubblico servizio.* — Le disposizioni dell'articolo 323 si applicano anche alle persone incaricate di un pubblico servizio quando il fatto consiste nella distrazione di denaro o altra cosa mobile di cui la persona abbia il possesso per ragioni del suo servizio, ma le pene sono diminuite ».

ART. 12.

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto si applica la pena della reclusione fino a due anni ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 328-bis. — *Circostanza attenuante: particolare tenuità del fatto.* — Le pene comminate per i delitti previsti da questo capo sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per l'entità del profitto, del danno o del pericolo, il fatto sia di particolare tenuità ».